





Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria - Viale Regina Giovanna 12 - 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato PREVEDELLO DANIELE (id FSI 150991)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 2 giugno 2016 veniva riferito dall'Arbitro principale del "Festival di giugno- Festa della Repubblica (Milano 1-5 giugno)" DE ANGELIS Lorenzo (A.N.) che: "Il giocatore Prevedello Daniele non si presenta in sala al 2° turno entro i 60 minuti di tolleranza previsti dal bando, senza averne dato comunicazione preventiva né a me né al Circolo organizzatore. Ho tolto il giocatore dagli abbinamenti successivi ed ho pubblicato il turno su internet. Prima dell'inizio del 3° turno il giocatore ha annunciato al Circolo il proprio ritiro".

In data 4 giugno 2016 il tesserato PREVEDELLO Daniele prendeva parte al semilampo del sabato organizzato dall'Accademia Scacchi Milano (Si veda relativa classifica pubblicata sul sito internet del circolo).

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

In data 9 giugno 2016 l'arbitro De Angelis Lorenzo precisava che: "Non avendo parlato direttamente col ragazzo ho dovuto chiedere informazioni a Noè. Prevedello ha giustificato l'assenza del mattino dicendo che era stato male la notte e che il mattino dopo non s'era svegliato. Nella stessa telefonata ha annunciato il suo ritiro senza aggiungere altre motivazioni. So anche che non aveva ancora pagato l'iscrizione al torneo".

In data 15 giugno 2016 il Presidente della Società Scacchistica Milanese in qualità di organizzatore del torneo precisava che: "Effettivamente la quota non è stata pagata, in quanto il giocatore è giunto in sede di gioco a turno iniziato. Era stato in ogni caso inserito in tabellone, poiché avevo avuto per telefono la conferma che stava arrivando. Io purtroppo non mi potevo fermare fino a fine partita e quindi ho rimandato la richiesta della quota di iscrizione al giorno successivo. In realtà il giocatore è stato assente e poi si è ritirato e quindi tutto è rimasto in sospeso. Non penso ad un comportamento in mala fede, ma se il giocatore pensa di arrivate tardi, spetta a lui essere parte diligente....".

L'articolo 7.5.2. del Regolamento Tecnico Federale dispone che: "Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro."

Il ritiro di un giocatore da un torneo è disciplinato dall'articolo 7.5.3. del Regolamento Tecnico Federale che così dispone:

"Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1º maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente... Il ritiro di un giocatore deve essere citato dall'Arbitro principale nel rapporto finale di omologazione del torneo alla FSI, per la sua trasmissione agli Organi di giustizia".

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che "le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI".

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva".

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che "i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...".

Nel caso di specie, dopo aver subito una sconfitta al primo turno ad opera di un giocatore con un rating inferiore di 172 punti, il tesserato non ha provveduto ad informare l'arbitro principale della propria assenza nei termini previsti dal regolamento, costringendo il proprio avversario ad una attesa di 60 minuti e alla vittoria per forfait.

Successivamente il giocatore ha informato l'organizzatore della propria volontà di ritirarsi dalla gara per cause che non ha ritenuto opportuno indicare alla giustizia sportiva, ma che in ogni caso non hanno impedito allo stesso di prendere parte ad un altro torneo.

A questo riguardo, pur non essendovi certezza alcuna, qualche perplessità circa la correttezza e sportività della condotta rimane.

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone quindi la sanzione della <u>deplorazione</u> nei confronti del tesserato PREVEDELLO DANIELE.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 17/06/2016

Il Giudice Sportivo Nazionale Elia Mariano

Ma Mariano